

Comune di Borghetto Lodigiano

Provincia di Lodi

C.C.	5	del 30/01/2012	Originale
------	---	----------------	-----------

OGGETTO: Mozione consiliare a sostegno della campagna "L'Italia sono anch'io" e delle correlate proposte di legge di iniziative popolare sulla riforma della cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo ai migranti.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione.

L'anno **2012** addì **30** del mese di **01** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale della Sede Municipale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Rossi Franco il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti: ROSSI FRANCO SBARUFATI PIERLUIGI BASSANINI PAOLO MAI ELISABETTA ANTONIAZZI BASSANO ARDEMANI MARIO FRANCESCO ZANCHI GIUSEPPE NEGRETTI TERESA ANTONIAZZI ANGELA LUISA MERLINI MARZIO GARGIONI GIOVANNA DRAGONI DOMENICO FACCINI ANNA MARIA	Sindaco Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	Assenti: MENIN ANDREA SFONDRINI PAOLO BIGNAMI GIACOMO BALZANI SONIA	Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere
Totale Presenti: 13		Totale Assenti: 4	

Partecipa il Segretario Comunale Maggiori dott. Gabriele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Mozione consiliare a sostegno della campagna "L'Italia sono anch'io" e delle correlate proposte di legge di iniziative popolare sulla riforma della cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo ai migranti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata mozione presentata dal gruppo consiliare Vivi Borghetto pervenuta agli atti del Comune in data 19 Gennaio 2012 prot. n. 285 a sostegno della campagna "L'Italia sono anch'io" e delle correlate proposte di legge di iniziative popolare sulla riforma della cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo ai migranti (allegato n. 1);

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- Il Consigliere Comunale Sig. Bassanini Paolo (Vivi Borghetto)
- Il Consigliere Comunale Sig. Merlini Marzio (Lega Nord-Lega Lombarda)
- L'Assessore ai LL.PP. Serv. Manutentivi Sig.ra Negretti Teresa (Vivi Borghetto)
- Il Consigliere Comunale Sig.ra Faccini Anna Maria (Uniti per Borghetto-PDL)
- Il Consigliere Comunale Sig. Zanchi Giuseppe (Vivi Borghetto)
- Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Merlini Marzio, Gargioni Giovanna, Dragoni Domenico e Faccini Anna Maria) resi nei modi di legge dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di accogliere la mozione presentata dal gruppo consiliare Vivi Borghetto a sostegno della campagna "L'Italia sono anch'io" e delle correlate proposte di legge di iniziative popolare sulla riforma della cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo ai migranti. (allegato n. 1).



Al Sindaco del Comune di Borghetto Lodigiano
Al Consiglio Comunale di Borghetto Lodigiano

Oggetto: Mozione consiliare a sostegno della campagna "L'Italia sono anch'io" (All. 1) e delle correlate proposte di legge di iniziative popolare (All. 2 e 3) sulla riforma della cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo ai migranti.

IL GRUPPO CONSILIARE "ViviBorghetto"

Premesso che

nello scorso mese di Luglio ha preso avvio nel nostro Paese una campagna denominata "L'Italia sono anch'io" promossa da numerose associazioni ed organizzazioni sindacali al fine di arrivare alla presentazione in Parlamento di due proposte di legge di iniziativa popolare, di cui una per la riforma della normativa sulla cittadinanza per i migranti e per l'introduzione dello jus soli, e l'altra per il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo alle consultazioni amministrative per i cittadini stranieri residenti da tempo nel nostro Paese, quali risultano allegate sub 2) e sub 3) al presente ordine del giorno, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che

- la popolazione di origine straniera, stando ai dati raccolti dalla Caritas nel 2010, ha ormai superato i 5 milioni di persone e rappresenta una componente fondamentale della società italiana, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo economico, sociale e civile del nostro Paese;
- sono circa un milione i minori figli di migranti, per la gran parte nati in Italia, che frequentano le nostre scuole e che solo al compimento del 18° anno possono chiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana, pur non essendo migranti e, molto spesso, non avendo mai conosciuto il paese di provenienza dei propri genitori;

Richiamato

l'art. 3 della Costituzione della nostra Repubblica che stabilisce il fondamentale principio della pari dignità e dell'uguaglianza fra i cittadini senza distinzioni e definisce quale "compito" dello Stato la rimozione degli ostacoli che non ne consentono il compimento;

Ricordato che

tuttavia persistono oggi per i migranti che risiedono nel nostro Paese forti limitazioni, il più delle volte insormontabili ed ingiustificate, che danno luogo a disuguaglianze, ingiustizie, disparità di trattamento, discriminazioni che impediscono l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza;

Ritenuto che

- l'attuale legislazione in materia di cittadinanza, proprio al fine di perseguire una condizione di effettiva eguaglianza dei diritti, debba essere fortemente modificata in direzione di una semplificazione e di una facilitazione nell'attribuzione della cittadinanza ai figli dei migranti e ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta, al fine di favorirne la stabilizzazione e la piena inclusione nella società italiana, in linea con la Convenzione europea sulla Nazionalità del 1997 che già chiedeva agli Stati di facilitare l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente";

- al fine di favorire la partecipazione piena dei cittadini stranieri stabilmente residenti sul territorio alla vita delle comunità locali nelle quali vivono, sia fondamentale l'attribuzione del diritto di elettorato attivo e passivo alle consultazioni amministrative locali e che pertanto si rende necessario per il nostro Paese recepire in pieno, anche per quanto attiene al Capitolo C, la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, emanata a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

Ritenuto

- di aderire alla campagna denominata "L'Italia sono anch'io" promossa da numerose associazioni ed organizzazioni sindacali al fine di arrivare alla presentazione in Parlamento di due proposte di legge di iniziativa popolare, di cui una per la riforma della normativa sulla cittadinanza per i migranti e per l'introduzione dello *jus soli*, e l'altra per il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo alle consultazioni amministrative per i cittadini stranieri residenti da tempo nel nostro Paese;
- di aderire al relativo manifesto programmatico, di cui all'Allegato 1) al presente ordine del giorno, a costituirne parte integrante e sostanziale;

ESPRIME

- la propria adesione alla campagna "L'Italia sono anch'io" e al relativo manifesto programmatico, di cui all'Allegato 1) al presente ordine del giorno, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- condivisione per i contenuti delle proposte di legge di iniziativa popolare, di cui all'Allegato 2) e 3) promosse dal Comitato "L'Italia sono anch'io", ritenendoli ampiamente condivisibili e pertanto meritevoli di sostegno;


FA APPELLO

alle Istituzioni, alle forze politiche e sociali, alle associazioni, al mondo del lavoro e della cultura, a tutte le persone che vivono e operano sul nostro territorio, affinché l'adesione alla campagna possa estendersi e si possa raccogliere un significativo numero di firme a sostegno delle proposte di legge e affinché – come recita il manifesto della campagna – "ognuno svolga il ruolo che gli compete per costruire un futuro di convivenza, giustizia e uguaglianza in cui a ogni individuo che nasca e viva nel nostro Paese sia consentito di essere a tutti gli effetti cittadino/a italiano/a";

DÀ MANDATO al Sindaco di Borghetto Lodigiano

- di dare ampia diffusione al presente ordine del giorno, anche attraverso gli strumenti informatici a disposizione del Comune, e di trasmetterlo ai seguenti soggetti:
 - al Presidente della Regione Lombardia
 - al Presidente della Provincia di Lodi
 - alle Organizzazioni sindacali;
 - alle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del comune
- di inviare a tutti i ragazzi e le ragazze figli di residenti di origine straniera, una volta che questi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, l'invito scritto a recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile comunale per aprire l'iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Borghetto Lodigiano, 19 Gennaio 2012


Giuseppe Zanchi
Capogruppo Consiliare VvBorghetto

Allegato 1)

CAMPAGNA PER I DIRITTI DI CITTADINANZA E IL DIRITTO DI VOTO PER LE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA

Il manifesto a cui aderire

Le persone di origine straniera che vivono in Italia sono oggi circa 5 milioni (stima Dossier Caritas Italiana Fondazione Migrantes al 1° gennaio 2010), pari all'8 % della popolazione totale. Di questi un quinto circa sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Nati in gran parte in questo Paese, solo al compimento della maggiore età si vedono riconosciuto il diritto a chiederne la cittadinanza. Il luogo di provenienza dei loro genitori è lontano, spesso non ci sono mai stati. A loro, alle loro famiglie, vengono per lo più fraposte soltanto barriere. Limitazioni insormontabili e ingiustificate, che danno luogo a disuguaglianze, ingiustizie e persecuzioni.

L'articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce il principio dell'uguaglianza tra le persone, impegnando lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento. Ma nei confronti di milioni di stranieri questo principio è disatteso.

Noi, uomini e donne che considerano l'uguaglianza valore fondante di ogni democrazia e la decisione di persone di origine straniera di diventare cittadini/e italiani/e una scelta da apprezzare e valorizzare, siamo convinti che la battaglia per il riconoscimento dei diritti di ogni individuo sia decisiva per il futuro del nostro Paese.

Tutti e tutte dobbiamo assumercene la responsabilità e operare perché l'Italia sia più aperta, accogliente e civile.

Per questo ci impegniamo a:

1. Promuovere in ogni ambito l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana.
2. Agire a tutti i livelli affinché gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza tra italiani e stranieri vengano rimossi, determinando le condizioni per la sua concreta realizzazione.
3. Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei migranti in tutti gli ambiti sociali, lavorativi e culturali. Siamo infatti convinti che esercizio della cittadinanza significhi innanzitutto possibilità di partecipare alla vita e alle scelte della comunità di cui si fa parte.
4. Avviare un percorso che porti alla presentazione in Parlamento di due proposte di legge di iniziativa popolare:
 - una proposta di legge che riformi la normativa sulla cittadinanza, aggiornando i concetti di nazione e nazionalità sulla base del senso di appartenenza ad una comunità determinato da percorsi condivisi di studio, di lavoro e di vita.
 - una proposta di legge che riconosca ai migranti il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali, quale strumento più alto di responsabilità sociale e politica.

A sostegno di quanto proposto, ricordiamo che la Convenzione europea sulla Nazionalità del 1997 già chiedeva agli Stati di facilitare l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente".

Sentiamo l'urgenza di riportare il tema della cittadinanza all'attenzione dell'opinione pubblica ed al centro del dibattito politico; per farlo, intendiamo impegnarci con una raccolta di firme e l'organizzazione di eventi e iniziative capaci di sollecitare organizzazioni e singoli a dar vita ad un movimento trasversale e unitario sul tema del diritto di cittadinanza

Facciamo appello alle Istituzioni, alle forze politiche e sociali, al mondo del lavoro e della cultura, a tutte le persone che vivono in Italia, affinché ognuno svolga il ruolo che gli compete per costruire un futuro di convivenza, giustizia e uguaglianza in cui a ogni individuo che nasca e viva nel nostro Paese sia consentito di essere a tutti gli effetti cittadino/a italiano/a.

Comitato promotore

ARCI

ACLI

ASGI – ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

CARITAS ITALIANA

CENTRO ASTALLI

CGIL

CNCA - COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITÀ D'ACCOGLIENZA

COMITATO 1° MARZO

EMMAUS ITALIA

FCEI - FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES

LIBERA

LUNARIA

IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA

RETE G2 – SECONDE GENERAZIONI

TAVOLA DELLA PACE E COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI

TERRA DEL FUOCO

UGL SEI

CARLO FELTRINELLI, editore

GRAZIANO DELRIO, sindaco Reggio Emilia (presidente)

Prime adesioni:

REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE LIGURIA

REGIONE PUGLIA

REGIONE TOSCANA

Per adesioni:

www.litaliasonoanchio.it, info@litaliasonoanchio.it

tel. +39 348 655 4161

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Modifiche alla L. 5 Febbraio 1992, N.91 “Nuove Norme Sulla Cittadinanza”.

Art. 1. (Nascita)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“ b-bis). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno.”

“b-ter). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia.”

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana..”

“2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età”.

Art. 2 (Minori)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.”

“2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria, o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiara, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana”.

Art. 3

(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

“art.5.—1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art.7, comma1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. L'art.9 bis della legge 5 febbraio 1992,n.91 è abrogato.

3. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della repubblica da almeno due anni.”

Art. 4.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

“art.5-bis. (Attribuzione della cittadinanza)

- 1. **Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Sindaco del Comune di residenza:**

a) **lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;**

b) **il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;**

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o di apolide .

d) ai fini della attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.

e) all'art.9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 le lettere b),d),e),f) sono abrogate.”

Art. 5

(Integrazione linguistica e sociale dello straniero)

1. Dopo l'art .5-bis della legge 5 febbraio 1992, n.91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

“ art. 5-ter -(Integrazione linguistica e sociale dello straniero)

1. *Lo Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per i cittadini richiedenti la cittadinanza.”*

2. *Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.”*

Art. 6.

(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

“art. 6. (Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).

- 1. *Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:*

a) *la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I., capi I,II, e III, del codice penale;*

b) *la condanna per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione”*

c) *la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.*

2. *L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.*

3. *La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.*"

Art. 7

*(Modifica all'articolo 25 della legge
5 febbraio 1992, n. 91).*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e con il Ministro della pubblica istruzione."*

Art. 8

(Riordino della disciplina di attuazione e regolamento).

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza; in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.

Art. 9

(Disposizioni transitorie).

1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2 e 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità”

Art. 1

(diritti di partecipazione politica ed amministrativa)

1. La partecipazione alla vita politica ed alle attività di pubblica amministrazione, comprensiva del diritto di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base a cittadinanza o nazionalità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono, oltre che principi fondamentali, principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

(diritto di elettorato nelle elezioni comunali e provinciali)

1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e concernenti le città metropolitane è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. Gli statuti ed i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica ed amministrativa.
3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano osservano le norme del presente articolo come principi fondamentali e principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Art. 3

(diritto di elettorato nelle elezioni regionali)

1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. La disposizione di cui al comma precedente costituisce, oltre che principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cost., principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4

(diritto di elettorato dei cittadini europei)

1. La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole che sia stabilita dalla legge statale o regionale, per il diritto di elettorato attivo e passivo e le sue modalità di esercizio, a vantaggio dei cittadini dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi comunitari.

Art 5

(iscrizione nelle liste elettorali)

1. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, chi non sia cittadino italiano deve presentare al Sindaco del Comune di Residenza domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le modalità di iscrizione nelle liste elettorali si applica, in quanto compatibile, la disciplina concernente i cittadini dell'Unione europea.

Art. 6

(ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica

a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, anche quanto al Capitolo C.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rossi Franco



Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi

8 FEB 2012

Borghetto Lodigiano,

8 FEB 2012



Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione
mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele
